


COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.F. 00054410709 P.L. 00054410709

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Approvato con delibera di C.C.n.11 del 26 Febbraio 2000

COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA

Art.1

Il Comune ha la gestione diretta del servizio di distribuzione interna dell'acqua fornitagli dall'acquedotto molisano.

Art.2

L'acqua è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali di igiene dell'abitato. Assicurati i bisogni generali della cittadinanza, il Comune, nei limiti della quantità disponibile, concede l'acqua per uso potabile ed igienico ai privati ed alle amministrazioni. Infine, subordinatamente agli scopi suindicati, il Comune si riserva di concedere l'acqua a stabilimenti industriali ed aziende agricole.

Art.3

Chiunque intende ottenere una concessione di acqua deve far pervenire al Comune, in competente bollo, richiesta scritta indicante:

a) Cognome, nome e data di nascita del richiedente;

b) l'uso cui l'acqua dovrà servire;

- c) l'ubicazione dello stabile per cui l'acqua è richiesta;
- d) dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi al medesimo.

Inoltre dovrà versare alla Tesoreria del Comune il diritto di allaccio previsto nella tariffa che fa seguito.

Art.4

La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque di rifiuto con apposite fognature. La concessione sarà rilasciata dal Sindaco il quale provvederà agli accertamenti dei requisiti richiesti per il rilascio della stessa secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art.5

La durata della concessione è di un anno, Da Gennaio a Dicembre, tacitamente rinnovabile a meno che una delle parti non ne effettui la disdetta in tempo utile a mezzo di lettera raccomandata A.R.. In caso di scadenza, rescissione o risoluzione del contratto gli, utenti non avranno diritto ad alcun rimborso spese.

La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune in caso di inadempimento da parte dell'utente, salvi i diritti del Comune per canoni arretrati o per danni.

Art.7

L'orario di fornitura dell'acqua si riferisce di massima a tutte le 24 ore del giorno, ecccezion fatta per le interruzioni dovute a riparazioni o ad altre necessità tecniche o di forza maggiore. Comunque il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione dell'acqua quando necessità imprescindibili lo richiedono. L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione del servizio. Qualora però l'interruzione della erogazione dell'acqua dovesse protrarsi per oltre 15 giorni consecutivi, l'utente avrà diritto alla riduzione del canone fisso in misura proporzionale.

Art.8

Le concessioni si intendono risolute in caso di cessazione dell'esercizio o per demolizione o rovina del fabbricato, fermo restando l'obbligo anche in simili casi della denuncia al Comune, a termine dell'art.5, da parte dell'utente, e salvo il diritto del Comune di riscuotere i canoni fino alla scadenza dell'anno.

Art.9

Senza l'autorizzazione del Sindaco è proibito, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, oltre il risarcimento dei danni, installare prese di acqua a favore di terzi sulle diramazioni interne od esterne degli edifici. E' proibito altresì adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati in contratto. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art.10

L'impianto esterno sarà eseguito a cura del Comune sino al punto della proprietà privata. Tale impianto, compreso il contatore, resterà di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'utente sarà tenuto a rimborsare, oltre al diritto di allaccio, all'Amministrazione Comunale, le spese di allaccio che saranno quantificate, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico Comunale in base ai costi correnti di mano d'opera e materiali utilizzati.

Art.11

Il prezzo dell'acqua per uso potabile ed igienico è fissato in £.700 al metro cubo fino ad un minimo garantito di mc.72 annuali, mentre l'eccedenza sarà pagata in ragione di £.800 per metro cubo.

Art.12

Il pagamento dei canoni verrà effettuato annualmente in ragione del consumo indicato dal contatore. Indipendentemente dal consumo, sarà sempre pagato il minimo che viene fissato in metri cubi 72 annuali.

Art.13

La riscossione dei canoni sarà effettuata dalla Tesoreria Comunale con apposito bollettario.

Art.14

I contatori saranno forniti, installati e piombati dal Comune. Nel caso si verificano inesattezze negli apparecchi di misurazione il Comune potrà ordinarne il cambio.

Ove si verifichino guasti al contatore, l'utente potrà chiedere la verifica per iscritto al Comune. E' comunque proibito all'utente di toccare il contatore o di manometterne i piombi di garanzia.

In caso di guasto al contatore non imputabile a dolo dell'utente, lo stesso sarà tenuto al pagamento proporzionale, per il periodo di durata del guasto, di un quantitativo d'acqua conteggiato sulla media

Art.15

dei consumi del biennio immediatamente precedente.

Il Comune non assume nessuna responsabilità nei confronti dei proprietari od inquilini per danni di qualsiasi natura che potessero derivare agli stabili, cose e persone per effetto degli impianti di distribuzione dell'acqua.

Art.16

In casi di incendio, segnalato in qualunque posto dell'abitato, gli utenti sono tenuti, senza avviso, a chiudere tutti i rubinetti del proprio impianto onde cessi l'erogazione dell'acqua.

Art.17

La manutenzione delle diramazioni d'allaccio è a carico del Comune, che vi provvederà entro 24 ore dall'accertata rottura.

E' vietato, senza autorizzazione del Comune, servirsi dell'acqua di supero dei fontanini pubblici. Essa potrà essere concessa per irrigazione a quei proprietari di fondi che ne faranno domanda e con le modalità e condizioni che saranno stabilite di volta in volta dal Comune, senza pregiudizio per la pubblica igiene. La concessione è sempre revocabile.

Art.19

Il Comune ha il diritto di vigilanza sulle diramazioni interne ed esterne fatte dagli utenti i quali permetteranno in qualunque momento l'accesso negli stabili agli agenti comunali per il controllo degli apparecchi di misura e dell'impianto di erogazione.

Art.20

Al personale di verifica del Comune nulla è dovuto dall'utente. Il personale ha il dovere di nulla accettare.

Art.21

In caso di frode in danno del Comune o di guasto doloso il contravventore sarà denunciato al magistrato penale. In tutti i casi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà applicata l'ammenda da £.4.000 a £.1.000.000, ai sensi del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n.383 artt.106, 107, 108, 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ai sensi della legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contravventore sarà tenuto, inoltre, al risarcimento del danno riconosciuto, applicando, eventualmente, quando disposto dall'art.14, IV comma per la parte imponibile.

Art.22

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di legge in materia.

Art.23

All'atto della stipulazione delle convenzioni, l'utente dichiarerà di conoscere ed accettare in ogni sua parte il presente Regolamento che sarà considerato parte integrante della convenzione stessa.

TARIFFE

Canone minimo per acqua ad uso domestico	
mc.72 annui x £.700 =£.	
consumo eccedente mc.72 annui£.	
Diritto fisso di allacçio£.	50.000
Diritto fisso di subingresso£.	25.000
Quota fissa nolo contatore£.	12.000
Tassa scarico acque:	
Fognatura£.	
Depuratore£.	500 al mc.

Art.24

Nel caso di subentro è necessario stipulare nuovo contratto con pagamento del relativo diritto, attualmente di f.25.000, a condizione però che vi sia continuità di erogazione e il contatore non risulti già piombato.

Se nell'utenza subentra un familiare (decesso o trasferimento di uno dei coniugi, continuazione del rapporto da parte dei figli o affini) la variazione dell'intestazione dell'utenza e della relativa fattura è apportata d'ufficio senza alcun onere a carico dei cittadini.